



## GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 775 del 07-04-2021

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI CIMITERIALI DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI DI PESCIA, COLLODI E VENERI FRA IL CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI E IL COMUNE DI PESCIA - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, DI AFFIDAMENTO IN HOUSE E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P) 2021-2023,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione triennale 2021/2023 e relativi allegati – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2020, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G. 2020-2022) di parte contabile";

**PRESO ATTO** che questo ente deve provvedere ad affidare il servizio di gestione dei servizi funerari cimiteriali dei cimiteri del territorio comunale e di manutenzione dei cimiteri di Pescia, Collodi e Veneri, e che il contratto in essere è in scadenza il 01.04.2021;

**RILEVATO** che è intenzione di questa amministrazione affidare il suddetto servizio per due anni prorogabile di una ulteriore annualità, in modo da espletare tutte le procedure necessarie a seguito della presentazione da parte di un operatore economico di un progetto di eventuale paternariato pubblico privato per opere di manutenzione straordinaria e gestione dei cimiteri del territorio comunale;

### **PREMESSO CHE:**

- CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, è organismo consorziale di diritto pubblico che, per espressa previsione statutaria, svolge una pluralità di servizi a favore dei propri Enti consorziati;

- lo scrivente Ente aderisce a CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, organismo consorziale di diritto pubblico, con percentuale di partecipazione pari al 15%;
- In particolare lo Statuto di CO.SE.A. prevede, fra gli scopi, anche lo svolgimento dei servizi cimiteriali e, più in generale, i servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, ecc.. attinenti alle competenze del Consorzio stesso, nonché la realizzazione e gestione di altri servizi attinenti all'attività dei comuni consorziati;
- in particolare in questi anni il CO.SE.A., direttamente o tramite la propria Società interamente partecipata Cosea Tariffa & Servizi Srl, incorporata per fusione nel CO.SE.A. stesso a far data dal 01/01/2020, ha sviluppato una specifica competenza in merito allo svolgimento ed alla gestione dei servizi cimiteriali;
- CO.SE.A. si configura secondo l'art. 5 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), quale organismo "in house providing" sulla quale i Comuni consorziati esercitano il controllo analogo per il tramite dell'Assemblea consortile;
- l'attuale contratto di servizio inerente la gestione dei servizi funerari e cimiteriali dei cimiteri del territorio comunale e per la manutenzione dei cimiteri di Pescia, Collodi e Veneri è in scadenza.

**RILEVATO CHE** è intenzione del Comune di Pescia affidare al CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali un contratto di servizio per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali e per la manutenzione del verde e del decoro del cimitero urbano e del cimitero di Veneri e Collodi;

**CONSIDERATO** che la CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali via Berzantina, 30/10 40030 Castel di Casio (BO) cod. fisc. 02460390376 e P. I.V.A. 00579851205 è una società in house del Comune di Pescia, in quanto sono presenti le seguenti condizioni essenziali:

- 1) L'amministrazione pubblica esercita sulla persona giuridica affidataria un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- 2) Oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante;
- 3) Nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

che è autorizzata a svolgere detto servizio;

**PRESO ATTO** della nota prot. PEC n. 2573 del 20.01.20221 con la quale CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali comunica l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7 dell'A.N.AC. con protocollo dell'Autorità con numero 0002458 del 13/01/2021;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 4 comma 4 del d.lgs. 75/2016, in materia di partecipazioni pubbliche, ai sensi del quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e) del medesimo articolo e pertanto possono occuparsi:
  - a. della produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b. della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. **dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;**
- d. di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a. l'art. 192 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;*

#### **DATO ATTO CHE:**

- tali disposizioni trovano applicazione in relazione ai contratti aventi ad oggetto le seguenti attività consentite alle società in house dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
  - a) la produzione di servizi di interesse economico generale;
  - b) la produzione di servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
  - c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che i servizi cimiteriali e funerari di cui al contratto di servizio rientrano nell'ambito delle attività di cui alla lett. b) sopra indicata;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art 5 del D. Lgs 50/2016 Codice dei contratti e ss.mm.ii., che disciplina i ***“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti ed amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;***
- l'art. 192 dello stesso D. Lgs 50/2016 Codice dei contratti e ss.mm.ii., che disciplina il ***“Regime speciale degli affidamenti in house”;***
- gli artt. 2, comma 1 lett. o) e 16 del D. Lgs 175/2016 cosiddetto “Testo Unico delle Partecipate” in materia di società ed affidamenti in house;

**CONSIDERATO** che il RUP, nonché firmatario di questa determinazione, ha eseguito la valutazione concreta, riscontrabile, controllabile, chiara e specifica relativa alla congruità economica e ai benefici per la collettività;

**RILEVATA** la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, svolta con riferimento all'oggetto e al valore del servizio, acquisita a seguito di consultazioni preliminari sul mercato per il contesto concreto ed attuale dell'affidamento e, in particolare sui servizi offerti e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe, intendendo per esse prestazioni di servizi simili e comparabili rispetto a quelle oggetto dell'affidamento;

**CONSIDERATO** inoltre che per la collettività dell'affidamento in house ricorrono benefici quali:

- l'universalità e la socialità, per una eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti del ns territorio, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna operazione, l'imparzialità in termini di accessibilità fisica ed economica, nonché la continuità dell'erogazione del servizio pubblico in questione;
- efficacia del servizio valutata con riferimento agli obiettivi dell'intervento unitamente alla previsione di azioni di controllo e monitoraggio per accertare il raggiungimento delle finalità perseguite, che possono essere adeguate anche in itinere, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, insite nel rapporto organico tipico dell'*in house providing*;
- efficienza valutata sulla base del confronto tra le risorse disponibili ed i risultati attesi;
- economicità e ottimale impiego delle risorse pubbliche perseguito attraverso forme di gestione che consentono economie di scala giungendo ad un ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- qualità valutata con riferimento alla tipologia, alla modalità e ai tempi di svolgimento definiti nel contratto di servizio, che può essere svolta sia in itinere che a posteriori, mediante attività di monitoraggio e controllo,

**RILEVATO** inoltre l'esperienza maturata dalla società in house nella gestione del servizio tale da consentirle di offrire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dello stesso;

**DATO ATTO** di quanto sopra specificato, e rendendosi necessario mantenere la funzionalità dei servizi richiamati, in quanto primari ed indifferibili, per cui questo Comune deve necessariamente provvederne all'affidamento così da garantirne la regolare continuità, impegnarsi per due annualità, con possibile proroga per un ulteriore anno;

**CONSIDERATO** quanto sopra l'interesse e la disponibilità di Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali, all'affidamento del servizio di GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE E PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI DI PESCIA, VENERI E COLLODI per n. due anni e quindi dal 01.04.2021 al 01.04.2023, prorogabile per un ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in essere, che prevede un importo totale presunto annuo di euro 151.280,00 comprensiva I.V.A. per le attività di servizio di gestione, manutenzione, custodia e supporto, mentre per le attività di servizio attinenti la gestione delle operazioni cimiteriali le stesse non è possibile quantificare un importo ben preciso in quanto saranno riconosciuti al CO.SE.A. i compensi per gli interventi effettivamente effettuati;

**PRECISATO** che ai sensi dell'art. 5, comma 1-4 del D. Lgs 50/16 trattandosi di affidamenti diretti di servizio a società in house non è richiesta l'assunzione del CIG;

**VISTA** la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di contratto predisposto, che viene allegato in copia alla presente, perché ne diventi parte integrante e sostanziale, che verrà redatto nelle forme di

scrittura privata, così come disposto dall'art. 60 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.02.2021;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione;

**DATO ATTO** che ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco è il seguente EQI691;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;
- la legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato su GURI Serie Generale n. 80 del 05.04.2013;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 09.01.2020;

**RICHIAMATO** il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 – approvato con delibera della G.M. n° 275 del 12.12.2019;

**RITENUTA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**CONSIDERATE** le conclusioni istruttorie formulate dall'istr. amm.no Nicoletta Pieraccini e ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** l'art. 183 comma 8 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;.....";

**RICHIAMATI** gli artt. 153 c. 5 e art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000 secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere come proposto;

#### **DETERMINA**

1. di richiamare integralmente ed approvare le premesse in narrativa della presente determinazione;
2. di affidare la gestione dei servizi funerari e cimiteriali dei cimiteri del territorio comunale e per la manutenzione dei cimiteri di Pescia, Collodi e Veneri a CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali via Berzantina, 30/10 40030 Castel di Casio (BO) cod. fisc. 02460390376 e P. I.V.A. 00579851205 per il seguente periodo 01.04.2021 – 01.04.2023 con possibilità di proroga di una ulteriore annualità;
3. di impegnare a favore della CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali via Berzantina, 30/10 40030 Castel di Casio (BO) cod. fisc. 02460390376 e P. I.V.A. 00579851205 l'importo di euro 160.000,00 da imputarsi al CAP 104724/0 - GESTIONE EST. CIMITERI (ESUM./EST.) P.Fin. U.1.03.02.15.000 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021;
4. di dare atto che gli impegni per le successive annualità verranno fatte con successivo atto;
5. di dare atto della regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL\_26786328 emesso in data 23.03.2021 e con scadenza 21.07.2021;
6. di approvare l'allegato schema di contratto di servizio che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà redatto nelle forme di scrittura privata, così come disposto dall'art. 60 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.02.2021;
7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art 183 comma 8 del D.lgs 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
8. di informare l'impresa sopra indicata, al momento dell'esecuzione del servizio, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determinazione di impegno, a norma dell'art. 191 comma 1 T.U.E. Legge 267/2000, con scadenza 60 gg dalla data di recapito della fattura elettronica al cod. IPA EQI691;

9. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. è stato individuato nel firmatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che si provvederà ad effettuare la liquidazione relativa alla suddetta spesa, entro i limiti di cui al presente atto, a seguito di presentazione di fattura debitamente riscontrate come rispondenti a quanto ordinato e consegnato e regolari ai fini contabili e fiscali;

11. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità e di trasparenza;

12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000;

13. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art.153 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 e per le successive operazioni di cui all'art.183 comma 7 dello stesso T.U.E.L.;

14. di dichiarare l'assenza a proprio carico e a carico dell'istruttore del provvedimento di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE  
ALESSANDRA GALLIGANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.